

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

**BANDO MISURA 227
"INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI"
Gennaio 2011
(Fondi 2011)**

Indice

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura
 2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
 3. Tipologie di investimento ammissibili
 4. Tipologie di spesa ammissibili
 5. Localizzazione dell'investimento
 6. Dimensione dell'intervento
 7. Impegni e riduzioni
 8. Tassi e importi dei contributi
 9. La domanda di aiuto
 10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento
 11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale
- Allegati

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura

Denominazione: Investimenti non produttivi (Art. 36, b,vii/art. 49 Reg. (CE) 1698/2005).

Codice misura: 227

Obiettivi: la misura persegue prioritariamente l'obiettivo di "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate e partecipa anche al conseguimento dell'obiettivo specifico di "conservazione e miglioramento del paesaggio" (in quanto la misura sostiene interventi finalizzati a favorire la manutenzione e la conservazione del paesaggio forestale).

2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, siano essi proprietari o affittuari, Cooperative agro-forestali, Consorzi, Regione Toscana, Comuni e loro associazioni, altri Enti pubblici. Possono presentare domanda anche le Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, limitatamente agli interventi eseguiti per competenza di legge sui territori per i quali non svolgono l'istruttoria delle domande ai sensi del presente bando.

Per gli interventi effettuati in aree considerate pubbliche o demaniali (ad es. acque pubbliche, demanio idrico, ecc.) fatto salvo i casi di cessione a terzi effettuate secondo la normativa vigente, la domanda di intervento può essere presentata solo dagli Enti pubblici competenti ai sensi di legge alla gestione del bene e all'esecuzione degli interventi.

Tali soggetti, per poter presentare domanda:

- devono possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- devono possedere, esclusivamente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR (Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10) i beni interessati dagli interventi, con le limitazioni previste dal DAR e dal successivo paragrafo 3.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
- devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10) e di seguito elencati:
 1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente;
 2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
 3. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 5. nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei

casi espressamente previsti nel presente bando;

6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (i finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal presente bando).

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale così come definita dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR), 2, 3, 4, 5, 6, devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui al punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale" così come definite dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR), devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi del presente bando.

3. Tipologie di investimento ammissibili

Ai fini del presente bando, si prevede siano finanziabili:

- a) ***Esecuzione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali: miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, conservazione e miglioramento della biodiversità; potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive; protezione del suolo dall'erosione, miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contrasto dei cambiamenti climatici.*** In particolare sono ammessi gli interventi di seguito indicati:

a.1) Sfolli in giovani impianti - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

È ammissibile a finanziamento l'esecuzione di sfolli, eseguiti in impianti a densità colma e di età inferiore a 15 anni.

In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

Con lo sfollo si deve perseguire la finalità di conservare non più di 1500-2000 piantine per ettaro delle specie da favorire, distribuite più regolarmente possibile.

Gli sfolli sono finalizzati a:

- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'evoluzione verso formazioni stabili.

a.2) Diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di diradamento eseguiti in soprassuoli, a densità colma,

di età uguale o superiore a 15 anni.

In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

Con l'esecuzione del taglio si devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione al fine di favorire la costituzione di un soprassuolo ecologicamente efficiente.

Nel caso di boschi naturali a prevalenza di Pino marittimo o di boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere, con i diradamenti devono essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 e s.m.i.), al fine di favorire un arricchimento specifico e una maggiore stabilità del soprassuolo. Nel caso di boschi di latifoglie il taglio deve essere eseguito con l'obiettivo di ottenere un bosco misto.

In entrambi i casi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

a.3) Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03 e s.m.i.) - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti in boschi cedui di età superiore ai 36 anni e in condizioni stagionali idonee allo sviluppo della fustaia. Tali condizioni sono attestate dal progetto di cui al successivo paragrafo 9.4 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento forestale vigente, si deve anche provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone e delle seguenti specie di conifere: Pino marittimo, d'Aleppo, nero e Laricio, Cipressi esotici e Chamaecyparis.

a.4) Disetaneizzazione di fustaie coetanee - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di taglio di tipo selettivo eseguiti su fustaie coetanee miste costituite da due o più specie.

In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo favorendo la permanenza delle piante di grosso diametro e lo sviluppo della rinnovazione naturale.

In entrambi i casi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

a.5) Rinaturalizzazione di fustaie- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi eseguiti su fustaie coetanee naturali a prevalenza di Pino marittimo o di fustaie di origine artificiale a prevalenza di altre conifere, laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale (evidenziata ad esempio dalla presenza di rinnovazione spontanea di latifoglie).

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- in fustaie che non hanno superato il turno minimo previsto dal vigente Regolamento Forestale della Toscana: interventi di diradamento selettivo, anche di forte intensità, finalizzati alla riduzione progressiva della densità del popolamento e a favorire lo sviluppo delle latifoglie autoctone presenti nel piano dominato;

- in fustaie che hanno superato il turno minimo e con un piano di successione AFFERMATO composto prevalentemente da latifoglie autoctone: taglio della maggior parte delle piante di conifere, eseguito con intensità tanto maggiore quanto più il piano di rinnovazione è affermato. Nel caso in cui il piano sottostante sia uniformemente affermato è possibile l'esecuzione del taglio raso;
- in fustaie che hanno superato il turno minimo e con un piano di successione composto prevalentemente da latifoglie autoctone e NON UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO: taglio raso a buche localizzato in corrispondenza della rinnovazione presente con buche aventi dimensioni non superiori a 2000 mq e diradamento del soprassuolo nelle zone non interessate dal taglio a buche al fine di favorire l'insediamento di rinnovazione spontanea;
- in casi particolari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 del Regolamento Forestale della Toscana, indipendentemente dal turno minimo del soprassuolo e in funzione di necessità fitosanitarie e colturali: interventi di taglio raso eseguiti su tutta la superficie interessata e nei limiti previsti dal Regolamento Forestale. Tali interventi sono ammissibili a finanziamento purchè in presenza di rinnovazione naturale composta prevalentemente da latifoglie autoctone.

Qualora la rinnovazione spontanea di latifoglie presente non sia ritenuta sufficiente a garantire la riuscita dell'intervento, è ammissibile un intervento di rinfoltimento da eseguirsi con le specie contenute nell'allegato A) al presente bando. Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:

- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto,
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

In tutti i casi, sono inoltre ammessi interventi di ripulitura, tramite decespugliamento.

La rinaturalizzazione dei rimboschimenti deve prefiggersi come obiettivi quelli di:

- sostituire le conifere favorendo la successione naturale con specie latifoglie autoctone;
- indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale;
- aumentare la resistenza del sistema bosco alle avversità biotiche (es. agenti fitopatologici) e abiotiche.

a.6) ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Tali interventi si possono eseguire:

- in aree aperte di superficie accorpata inferiore a 2000 mq (radure) che presentino una copertura arbustiva di qualunque intensità e poste all'interno di boschi;
- in aree assimilabili a bosco (arbusteti, cespuglieti - L. R. 39/00 e s.m.i., art. 3, comma 4) poste all'interno o contigue al bosco di superficie accorpata maggiore a 2000 mq e inferiore a 2 ha, che presentino una copertura arbustiva maggiore o uguale al 40% e che siano abbandonati da più di 15 anni.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- taglio completo della vegetazione arbustiva presente rilasciando le specie arboree eventualmente presenti nei casi previsti dal Regolamento Forestale vigente;

- taglio (sfollo, diradamento) o potatura della vegetazione arborea presente favorendo le latifoglie autoctone a scapito delle conifere;
- sfalcio della vegetazione erbacea;
- operazioni collegate alle precedenti e necessarie alla loro corretta esecuzione.

a.7) realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali muretti a secco, piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- ripristino o realizzazione ex-novo di gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di palificate semplici o doppie;
- recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di muretti in pietra;
- recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di brigliette, soglie o di altre piccole opere di difesa trasversale lungo gli impluvi naturali;
- recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di fossi di guardia e canalette di dimensione ed estensione limitata;
- recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di opere di consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti lungo gli impluvi naturali;

Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere sono finalizzati a garantirne e preservarne l'efficienza e controllare il deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi localizzati. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla fauna selvatica.

a.8) interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Sono ammissibili, nell'ambito degli interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, le seguenti operazioni:

- diradamento o ceduzione della vegetazione arborea spondale favorendo le specie arboree autoctone ed eliminando le specie esotiche infestanti. In particolare devono essere eliminati esemplari morti o deperienti, debolmente radicati e, quando opportuno, quelli con diametro rilevante che potrebbero essere facilmente scalzabili e asportabili in caso di piena;
- decespugliamento delle sponde;
- eliminazione di tutta la vegetazione in alveo, compreso eventuali accumuli di materiale vegetale che impediscono il regolare scorrimento delle acque;
- rinfoltimento, eseguito lungo le sponde, con piantine appartenenti alle specie ripariali autoctone nel caso di assenza o insufficiente presenza di rinnovazione naturale delle stesse nel limite massimo del 30%. Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:
 - eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
 - apertura manuale o meccanica della buche;
 - messa a dimora delle piantine o semina;
 - messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali. Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente;
 - eventuale pacciamatura;

- eventuale irrigazione all'impianto,
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Tali interventi possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d'acqua compreso il reticolo idrografico minore o gli impluvi ricompresi all'interno dell'area forestale su una fascia di larghezza massima di 20 metri in sinistra ed in destra idraulica, misurati a partire dal limite di massima piena.

Gli interventi ammessi non devono mirare al completo allontanamento della vegetazione riparia legnosa ma devono garantire una fascia riparia arborea/arbustiva di qualità e la creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo della biodiversità (animale e vegetale).

a.9) realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di intervento finalizzate al ripristino e mantenimento di questi habitat:

- interventi finalizzati a ridurre il calpestio e l'eventuale eutrofizzazione (abbondanza di sostanze nutritive) ai quali la vegetazione delle paludi è molto sensibile quali: realizzazione e manutenzione di sentieri, di steccati di recinzione, di passerelle, di sbarre; apposizione o manutenzione di segnaletica che inviti i visitatori a non abbandonare i sentieri tracciati;
- interventi di ripulitura tramite asporto dei rifiuti e relativa eliminazione di arbusti e cespugli;
- interventi per il mantenimento e la riattivazione della funzione ecologica di questi habitat, quali: realizzazione di opere di regimazione delle acque, asportazione del fango, ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature e dossi, creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove tali elementi scarseggiano a causa di processi di erosione e subsidenza.

Sono altresì ammissibili i seguenti interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi stagni, laghetti, torbiere aventi dimensione della superficie dello specchio d'acqua non superiore a 500 mq e capacità inferiore a 500 mc:

- la realizzazione di sbarramenti idrici;
- eventuali movimenti di terra per la realizzazione del laghetto;
- la piantagione di specie arboree o arbustive autoctone;
- la piantagione di specie erbacee acquatiche idrofite ed eliofite.

Le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui.

ANNOTAZIONI (punti da a.1 ad a.9)

Tutti gli interventi di natura prettamente selvicolturale (a.1, a.2, a.3, a.4, a.5) eseguiti all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) devono essere previsti da un Piano di gestione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 39/00 s.m.i. Non sono finanziabili le normali pratiche colturali annuali.

Gli interventi di decespugliamento sono sempre finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, ad eccezione degli interventi di cui al precedente punto a.6), non sono mai finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi previsti e finanziati.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso al successivo paragrafo 3.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o

avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

b) realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree di interesse forestale e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali.

Sono ammessi gli interventi di seguito indicati:

b.1- creazione e la sistemazione di sentieri - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di manutenzione della sentieristica già esistente:

- ripulitura tramite decespugliamento o taglio di piante arboree;
- sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Per le scarpate a valle il ripristino può essere fatto anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle.

Sono altresì compresi i seguenti interventi per la creazione di nuova sentieristica:

- apertura di sentiero di larghezza pari a 0,8-1 metro con contropendenza a monte;
- regolarizzazione delle scarpate, anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica realizzati sulle scarpate;
- realizzazione e apposizione della segnaletica;
- realizzazione di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle.

b.2 - realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO..

Sono finanziabili gli interventi di:

- formazione della piazzola;
- opere di livellamento del terreno;
- realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
- realizzazione, fornitura e apposizione di cartellonistica;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate.

Sono altresì finanziabili i seguenti interventi di ripristino delle strutture già esistenti:

- livellamento del fondo dell'area;
- ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- ripulitura tramite decespugliamento;
- taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- ripristino o sostituzione di arredi danneggiati;

- ripristino o sostituzione di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;
- ripristino o sostituzione/integrazione della cartellonistica.

b.3 - ristrutturazione di bivacchi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di bivacchi o di altre strutture con caratteristiche idonee da destinarsi a tale uso. Per bivacco si intende una struttura liberamente accessibile al pubblico, non a pagamento e che ospiti al massimo dieci posti per dormire.

Sono finanziabili i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria della struttura (murature perimetrali e interne; tetto e sistema di smaltimento delle acque meteoriche; infissi; realizzazione o ripristino di caminetti e relative canne fumarie; intonacatura interna ed esterna; realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/sanitario compreso l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ecc.);
- acquisto, realizzazione e/o ripristino degli arredi interni;
- sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato tramite decespugliamento e livellamento del terreno.

Per la ristrutturazione dei bivacchi si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando l'inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile esclusivamente se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione del bivacco. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i., è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso.

b.4 - realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.;

Sono ammissibili interventi di realizzazione o ripristino di giardini botanici o di altre strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi.

I soprassuoli interessati dagli interventi devono rientrare nell' "Area forestale" ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., quindi sono sottoposti a vincoli e prescrizione della citata Legge regionale e del suo regolamento di attuazione, e devono rimanere tali anche successivamente agli interventi per la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea;
- realizzazione o ripristino di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione o ripristino di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente;
- la realizzazione, ripristino, adeguamento e messa in posa di segnaletica specifica;
- eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature; interventi fitosanitari, di monitoraggio o curativi);
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;
- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse

all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'istallazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture temporanee in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; ecc.).

Tutti gli interventi devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone particolarmente l'inserimento nel contesto ecologico e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile esclusivamente se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione del bivacco. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i., è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso.

b.5 tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali in bosco - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Sono compresi in questa sezione gli interventi di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, così come definiti dall'art. 2 della LR 60/98, indipendentemente dal loro inserimento nell'Elenco regionale degli alberi monumentali, purchè localizzati all'interno di un bosco così come definito dai comma 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area circostante tramite decespugliamento o taglio della vegetazione arborea che pregiudichi la vitalità o lo sviluppo dell'albero;
- realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;
- realizzazione o ripristino di stradelli di collegamento che consentano il raggiungimento degli alberi a partire dalla rete sentieristica o dalla viabilità esistente;
- realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una più facile localizzazione degli alberi da parte dei turisti;
- realizzazione e messa in posa di cartellonistica esplicativa;
- eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature, interventi fitosanitari preventivi, di monitoraggio o curativi).

ANNOTAZIONI (punti da b.1 a b.5)

Sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli interventi espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili.

Nel caso di interventi eseguiti all'interno del PAFR gli arredi, la segnaletica e, in generale, la cartellonistica devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i..

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso al successivo paragrafo 3.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno delle presenti Direttive. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o

avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

3.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 3 sono ammissibili solo se realizzati in aree fruibili al pubblico;
- tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche a basso impatto ambientale e, segnatamente quelli previsti ai punti a.7), a.8), a.9) e tutti quelli previsti dalla lettera b) del precedente paragrafo 3, con metodologie e materiali caratteristici del luogo e analoghi agli originali, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica e gli interventi a secco;
- tutti gli interventi devono essere finalizzati all'aumento della stabilità dei soprassuoli e a favorire la biodiversità. Pertanto, durante la loro esecuzione devono essere favorite le specie arboree autoctone, le specie arboree sporadiche e le specie arboree ed arbustive pabulari;
- ove consentito dalle condizioni del soprassuolo, durante gli interventi si deve porre particolare attenzione all'eliminazione delle piante di Pino marittimo, nero e laricio, cipressi esotici, di *Chamaecyparis* e delle altre specie esotiche, al fine della loro sostituzione con specie autoctone;
- tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente;
- gli interventi devono essere cantierabili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo 2.2 "*Cantierabilità degli investimenti*" dell'Allegato al DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10;
- l'inizio dei lavori/acquisto/investimenti deve essere conforme a quanto stabilito ai paragrafi 2.3 "*Inizio lavori*" dell'Allegato DAR e s.m.i. e al paragrafo 3.3.3.1.1 "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*" del DAR e s.m.i.;
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per i rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- per gli interventi di cui ai punti a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.8), b.2) del precedente paragrafo 3, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
- gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza; a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate di cui al successivo paragrafo 9.4 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*" devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Tale soggetto tecnico deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale quando previsto dalla normativa vigente;
- in appendice al progetto o alla relazione e per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente bando deve essere allegato anche il Piano di coltura e/o di

manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento deve essere restituita, debitamente vistata, al richiedente al momento del rilascio dell'atto di assegnazione. Tale Piano, una volta approvato dall'Ente competente e quando pertinente, per il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i. ha valenza anche ai fini di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.;

- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i.;

- durante la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., la composizione dell'UTE/UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate, a completamento della domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al precedente paragrafo 3 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 123.b, e 226 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

4. Tipologie di spesa ammissibili

Per quanto concerne le spese ammissibili oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal capitolo 3 "*Spese ammissibili*" del DAR e s.m.i.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

In particolare si ricorda che al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.4. "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse;

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre secondo quanto stabilito nel DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.1. "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*". A parziale deroga da quanto previsto nel citato paragrafo del DAR e s.m.i., in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 365 giorni precedenti quello di ricezione delle domande di aiuto, esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si può ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- *Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;*
- *al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni*

dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;

- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si deve far riferimento alle *"Tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali"* determinate con Decreto del 24 dicembre 2008, n. 6236 e s.m.i. Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS oggetto della domanda.

Infine, si precisa che sono comunque ammissibili anche:

- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori (al netto delle opere accessorie e delle spese generali), quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo 3.3.3.2.12. *"Spese generali"* del DAR e s.m.i., nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono;
- gli investimenti in natura esclusivamente se riferiti agli interventi a carattere agronomico e forestale realizzati da privati e con le modalità stabilite dal paragrafo 3.3.3.2.8. *"Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro"* del DAR e s.m.i. Sono esclusi i lavori eseguiti ai sensi del punto b.3) del paragrafo 3 del presente bando;
- per gli interventi realizzati da Enti Pubblici con manodopera alle loro dipendenze, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione degli interventi stessi, purché:
 - tali spese facciano parte di un progetto complessivo che comprende anche i lavori di realizzazione dell'intervento;
 - il progetto nel suo complesso sia in linea con gli obiettivi e le prescrizioni del presente bando;
 - l'ammissibilità a finanziamento delle spese sia subordinata all'approvazione del progetto nel suo complesso;
 - il pagamento finale delle spese ammissibili sia subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto ai quali sono collegate.

Non sono invece ammissibili, oltre a quanto previsto nel DAR e s.m.i. o nei paragrafi precedenti, le seguenti tipologie di spese:

- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;

- opere, investimenti in attrezzature, impianti riferite ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi specificatamente indicati nel presente bando;
- acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- acquisto di autovetture;
- spese generali relative agli investimenti immateriali;
- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

5. Localizzazione dell'investimento

Gli interventi di cui al paragrafo 3 punti a.1), a.2), e a.3) possono essere eseguiti esclusivamente all'interno delle aree d'interesse forestale facenti parte del Patrimonio Agricolo Forestale (PAFR) della Regione Toscana, così come enunciato dall'art. 27 della L.R. n.39/00 e s.m.i. o dei beni in affidamento alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 25 della citata legge forestale; pertanto devono essere previsti dal Piano di Gestione vigente per ciascun Complesso Forestale ai sensi dell'art. 30 L.R. 39/00 e s.m.i.

Tutti gli altri interventi possono essere eseguiti su tutto il territorio regionale, nelle aree di interesse forestale e ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno, così come definiti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i..

Sono comunque esclusi gli interventi all'interno di parchi e giardini ricompresi nelle zone classificate urbane dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Gli interventi di cui alla presente misura non possono essere realizzati nel territorio dei Comuni per i quali è non prevista l'attivazione della misura all'interno del Piano Locale di Sviluppo Rurale delle singole Province.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.3.3.3.4. "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e 3.3.3.3.5. "*Localizzazione degli Investimenti immateriali*".

6. Dimensione dell'intervento

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8, relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, si applicano le seguenti prescrizioni in merito alle dimensioni dell'intervento:

- per tutti gli interventi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3, ad eccezione degli interventi di tipologia a.6), la superficie minima accorpata per ogni singola tipologia di intervento deve essere di 3000 mq;
- per gli interventi di cui al punto a.6) del paragrafo 3 la superficie minima accorpata di intervento deve essere di 250 mq;
- per tutti gli interventi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3, compreso gli interventi di cui al punto a.6) la superficie massima ammessa per ciascuna tipologia non può superare i 5 ettari per richiedente e per domanda e per annualità finanziaria;
- fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 8 "*Tassi e importi dei contributi*", non sono previsti limiti di dimensione per gli interventi della lettera b) del precedente paragrafo 3.

Per tutti gli altri interventi di cui al precedente paragrafo 3 non è prevista nessuna limitazione della

superficie massima di intervento.

7. Impegni

7.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. e nel presente bando.

Inoltre si impegna:

1. a far eseguire, per gli interventi di cui ai punti a.4) e a.5) del precedente paragrafo 3, la martellata da un Dott. Forestale iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali;
1. all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione approvato dall'Ente competente;
2. assicurare la piena fruibilità al pubblico degli interventi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.

7.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

8. Tassi e importi dei contributi

Agli interventi eseguiti in base al seguente bando è concesso un sostegno in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al:

- 70% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto privato;
- 100% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto pubblico.

È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5.1 "*Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo concedibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007-2010; 2011-2013) e per la presente misura è pari a:

- per i beneficiari di diritto privato, € 300.000,00 per beneficiario e per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia, Comunità montana o Unione dei Comuni, con un massimo di € 500.000,00 per beneficiario a livello regionale;
- per i beneficiari di diritto pubblico, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 1.000.000,00.

9. La domanda di aiuto

9.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31/03/2011.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

9.2 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

9.3 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "*Condizioni generali*" dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10), deve essere presentata (o rettificata, nel caso di domande risultate ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi nelle precedenti annualità) esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti'). Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 227 "Investimenti non produttivi" dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10).

La domanda deve essere presentata all'ente competente (Provincia, Comunità Montana, Unione dei Comuni) con riferimento all'ubicazione dell'UTE/UPS interessata dagli investimenti.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

9.4 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo 3.1.5.1 "*Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*" dell'Allegato al DAR e s.m.i., con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2. "*Completamento della domanda di aiuto*" dello stesso Allegato.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento, per tutte le azioni tranne l'azione "*Ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi*" (punto a.6 del precedente paragrafo 3). Tale progetto, redatto e firmato da un tecnico competente, deve contenere:
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media; tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono

- realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione (entità delle superfici oggetto dell'intervento, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, modalità di intervento per la realizzazione delle strutture e/o delle opere, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
- l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per l'azione "*Ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi*" (punto a.6 del precedente paragrafo 3). Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici, deve contenere:
- la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento ai settore di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - l'individuazione su cartografia catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o opere e/o strutture oggetto dell'intervento;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
- iii. alla documentazione di cui al punto precedente, in caso di acquisizioni di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.2. "*Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*";
- iv. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione;
- v. il Piano di coltura e/o di manutenzione;
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso prevista dal paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10);
- vii. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo per i privati);
- viii. computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare, redatto ai fini della determinazione della congruità delle spese previste. Su tale computo devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali forniture o lavori eseguiti mediante investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite. In quest'ultimo caso, il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ix. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui ai punti a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.8), b.2) del precedente paragrafo 3;

- x. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire o denuncia di inizio attività, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
- xi. copia dei preventivi di spesa relativi all'acquisto di beni materiali con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino (se pertinente);
- xii. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
- xiii. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente (escluso Enti pubblici);
- xiv. quando pertinente, la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti delle condizioni di accesso relative ai beneficiari, di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato al DAR (Revisione 14 approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10);
- xv. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto;
- xvi. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto.

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:

- xvii. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- xviii. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei beni acquistati, durante il periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i.;
- xix. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- xx. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)

Oltre a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.5.4 "*Domanda di pagamento*" dell'Allegato al DAR e s.m.i., alla domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR 14 approvato con la Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento

dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Capitolo 3 "*Spese Ammissibili*" del DAR e all'Allegato al DAR "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*" e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Limitazioni ed esclusioni;
- Condizioni di accesso relative ai beneficiari;
- Cantierabilità degli investimenti;
- Inizio lavori;
- Impegni;
- Minimali e massimali;
- Tempistica;
- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento della domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Varianti in corso d'opera;
- Proroghe dei termini;
- Cessazione di attività o cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domande di pagamento;
- Correzione errori palesi;
- Recupero;
- Monitoraggio;
- Fasi del procedimento;
- Criteri di selezione delle operazioni finanziate;
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente;
- Subentro;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A):

Elenco delle specie arboree utilizzabili per il rinfoltimento in boschi di neo-formazione e altre fustaie

1) Specie forestali arboree

<i>Abies alba</i> Miller Abete bianco	<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd. Pero peruggino
<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	<i>Quercus cerris</i> L. Cerro
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italiano	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Arbutus unedo</i> L. Corbezzolo, albatro	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Taxus baccata</i> L. Tasso, albero della morte
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Picea abies</i> L. Abete rosso	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro	

Allegato B)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGNANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato B)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato B)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONDOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			